

un'indennità annua rispettivamente di L. 100 e 200.

Al riguardo il Direttore Generale osserva:

1.) che, se l'Associazione del Pubblico Impiego nel richiedere la valutazione dell'iscrizione al P. N. I. ante Marcia su Roma come "titolo assoluto di merito", nelle promozioni, nei concorsi e nei passaggi di categoria, ha voluto intendere in effetti che tale requisito sia valutato come "titolo di merito", tale richiesta potrebbe essere accolta, mentre non potrebbe essere presa in considerazione qualora l'Associazione del Pubblico Impiego avesse proprio inteso chiedere che la iscrizione al P. N. I. venisse valutata come "titolo assoluto di merito", ciò che non viene nemmeno concesso ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato dal R. D. L. 13-12-1933 - XII N° 1706 già citato;

2.) che le altre richieste in linea di massima potrebbero essere accolte e che anzi sarebbe opportuno, nell'intento di venire incontro al partito, che l'Amministrazione come già fece con le deliberazioni del 14 giugno e 29 novembre 1933, esaminasse tutta la materia del ripetuto R. D. L. 13-12-1933 - XII N° 1706 per l'eventuale estensione, in quanto possibile, agli impiegati